



REGIONE LIGURIA

AREA SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Settore Prevenzione, Sanità animale e Sicurezza alimentare –
Ufficio veterinario regionale

PESTE SUINA AFRICANA - PROTOCOLLO PER LO SMALTIMENTO MEDIANTE INTERRAMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA DI RESTRIZIONE PSA.

1) Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1069 del 2009
- Regolamento (UE) n. 142 del 2011
- Ordinanze del Commissario Nazionale per la PSA n. 3 e 4/2025

2) Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente protocollo ha come oggetto lo smaltimento mediante interrimento e si applica ai sottoprodotti (SOA) di cinghiali abbattuti in attività di depopolamento, comunicate al GOT locale, condotte nelle aree soggette a restrizione di tipo I e II ai sensi del Regolamento 594/2023, i cui individui siano risultati negativi al test PSA eseguito dal laboratorio ufficiale (IZS-PLV) con metodo accreditato e le cui carni siano destinate ad autoconsumo.

3) Procedura di richiesta

La richiesta di autorizzazione del sito interrimento, sito in zona di restrizione I o II è presentata ad opera del proprietario del terreno individuato, secondo quanto riportato in allegato 1 individuando:

- l'area di interrimento cartograficamente identificata;
- il soggetto gestore del sito;
- le squadre di caccia che possono usufruire del sito (comunque in numero non superiore a 6, a seconda della capienza del sito e che conducono azioni di depopolamento nelle aree limitrofe a quelle del sito di interrimento).

Dovrà essere allegata apposita perizia geologica firmata, che attesti l'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata ed indicata in tale perizia la capienza massima annuale in quantitativi di materiale interrato per sito. Dovrà essere sottoscritto l'impegno a osservare le misure di cui al successivo punto 6).

4) Compito dei Sindaci

Il Sindaco del comune sul cui territorio insiste il sito di interrimento oggetto della richiesta di cui al precedente punto 3) emana specifica ordinanza (vedi allegato II) previa verifica dell'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata. La durata dell'autorizzazione può essere annuale e rinnovabile. L'autorizzazione deve essere inviata per conoscenza alla Asl territorialmente competente e alla Regione Liguria Area Salute.

5) Verifica dell'idoneità del sito di interrimento

In linea di massima, occorre evitare l'interrimento in corrispondenza di:

- fondi valle pianeggianti, interessati dal deposito recente o antico di materiali alluvionali permeabili;
- aree prossimali ai corsi d'acqua, rii e impluvi;

- aree soggette a rischio elevato di esondabilità;
- aree in frana, in particolare in quelle interessate da fenomeni “planari” coinvolgenti importanti porzioni di versante;
- aree prossime a sorgenti, o emergenze idriche comunque definite;
- aree prossime a pozzi e opere di captazione idropotabili, come individuate dalla normativa di settore.

Risulta in ogni caso necessario, oltre agli aspetti regolamentari richiamati ai punti precedenti, che l'amministrazione comunale interessata effettui una valutazione degli aspetti ambientali ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee e alla prevenzione dei fenomeni di contaminazione delle medesime avvalendosi eventualmente anche degli elaborati geologici, idrogeologici e geomorfologici allegati ai Piani Regolatori Comunali e comunque della apposita perizia geologica presentata dal richiedente dell'autorizzazione del sito.

6) Disposizioni per la realizzazione del sito e gestione dello stesso

Il sito di interrimento dovrà essere scavato in trincea con apposito escavatore ad una profondità almeno di 1,5 mt. e dovrà essere dotato di recinzione che impedisca l'accesso a persone ed animali e idonea segnaletica riportante il divieto di accesso al personale non autorizzato.

Ad ogni interrimento dovrà essere posizionato sul fondo della trincea uno strato di calce ed il materiale interrato dovrà essere ricoperto con uno strato di terra di almeno 50 cm di altezza. Le operazioni di posizionamento del materiale da interrare e ricopertura dello stesso dovranno essere eseguite nell'arco della stessa giornata in modo da non permettere esposizione prolungata non protetta del materiale stesso.

Ogni interrimento dovrà essere registrato in apposito registro di interrimento dove vengono riportati:

- nominativo del conferente
- gli identificativi delle carcasse di origine dei SOA;
- la provenienza dei SOA in termini di squadre di caccia o responsabili di depopolamento;
- i quantitativi interrati,
- la data di interrimento.

Suddetti registri dovranno essere a disposizione degli eventuali controlli effettuati dalle AASSLL territorialmente competenti o da altri organi di vigilanza.

7) Compiti delle AASSL territorialmente competenti

Le AASSLL territorialmente competenti effettueranno verifiche ispettive a campione casuale o su sospetto sulla rispondenza ai requisiti tecnico-gestionali del sito autorizzato rispetto a quanto indicato al precedente punto 6) nonché alla perizia geologica.